



COMUNICATO UFFICIALE N.78 **Stagione Sportiva 2019/2020**

Si trasmettono, in allegato, i C.U. N. 43/AA e N. 44/AA della F.I.G.C., inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 6 AGOSTO 2019

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilìa)

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 43/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 966 pf 18/19 adottato nei confronti del Sig. Oscar Fabrizio FELLA, avente ad oggetto la seguente condotta:

OSCAR FABRIZIO FELLA, Allenatore di Base UEFA B, all'epoca dei fatti tesserato quale allenatore per la Società A.S.D. CASSINO CALCIO 1924 per avere tenuto, nel corso e al termine della gara Cassino Calcio-Anagni Calcio del 5.01.2019, valevole per il Campionato Nazionale Juniores, una condotta contraria ai principi di lealtà, correttezza e probità sportiva sanciti dagli artt. 1 bis, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva e 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico, profferendo ripetutamente espressioni offensive nei confronti del calciatore Simone RIPA e dell'allenatore Giorgio FOGLIETTA, entrambi tesserati per la Società A.S.D. CITTÀ DI ANAGNI CALCIO, e colpendo violentemente quest'ultimo;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Oscar Fabrizio FELLA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di quattro mesi di squalifica per il Sig. Oscar Fabrizio FELLA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 6 AGOSTO 2019

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 44/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 641 pf 18/19 adottato nei confronti della società FOGGIA CALCIO S.R.L., avente ad oggetto la seguente condotta:

FOGGIA CALCIO S.R.L., per responsabilità oggettiva ai sensi degli artt. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per la condotta posta in essere dai Sig.ri Giuseppe DI BARI e Antonio SANNELLA nella propria qualità all'epoca dei fatti, rispettivamente, di Direttore Sportivo e soggetto svolgente attività rilevante per l'Ordinamento federale nell'interesse della società;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Adolfo Lucio Fares, in qualità di legale rappresentante, per conto della società FOGGIA CALCIO S.R.L.;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di € 5.000,00 di ammenda per la società FOGGIA CALCIO S.R.L.;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 6 AGOSTO 2019

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina